



# Unicobas Scuola

*Federazione sindacale dei comitati di base*

**SEDE NAZIONALE:**

Via Tuscolana, 9 - 00182 ROMA. Tel., Segr. e FAX 06/7026630 - 7027683

Cod. Fisc. 96160700587 - Web: [www.unicobas.it](http://www.unicobas.it) - Email: [unicobas.rm@tiscali.it](mailto:unicobas.rm@tiscali.it)



**28 MARZO 2012 h. 9.30**

**SCIOPERO DELL'INTERA GIORNATA E MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA  
DAVANTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO,  
TECNICO ED AUSILIARIO DELLA SCUOLA**

**CONCENTRAMENTO DALLE ORE 9,30 IN PIAZZA DI MONTECITORIO**

**La legge è tornata uguale per tutti.....grazie alla Suprema Corte Europea**

LO SCORSO 7 GIUGNO (SENTENZA DEFINITIVA DAL 28 NOVEMBRE 2011), LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO HA STATUITO CHE L'APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA LEGGE DI 'INTERPRETAZIONE AUTENTICA', VARATA A SUO TEMPO IN ITALIA, CONTRASTA CON L'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. **AL PERSONALE ATA PROVENIENTE DAI ENTI LOCALI, NEL PASSAGGIO ALLO STATO, ERA STATA AZZERATA L'ANZIANITÀ LAVORATIVA, DOPODICHÉ (CON IL CONCORSO DELLE OOSS CGIL, CISL, UIL, SNALS) LO SCIPIO ERA STATO 'LEGALIZZATO' CON UNA VERGOGNOSA LEGGE FINANZIARIA.**

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (SCATTOLON) HA ANCHE STIGMATIZZATO IL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI RETRIBUTIVE DEI LAVORATORI TRASFERITI DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO, INVITANDO IL GIUDICE ITALIANO A VERIFICARNE LE CONSEGUENZE.

QUINDI TUTTO IL PERSONALE ATA E GLI ITP PROVENIENTI DAGLI ENTI LOCALI, SULLA BASE DELLE SENTENZE SOPRA CITATE POTRÀ RIAPRIRE TUTTI I CASI DI GIUDIZIO.

**PERÒ, IL GOVERNO, INVECE DI PRENDERE ATTO DELLA SENTENZA, STA TENTANDO LA SOLITA MANFRINA. NONOSTANTE L'OBBLIGO DI DARE CORSO ALLA SENTENZA EUROPEA, LA CASTA PREFERISCE PAGARE SANZIONI CHE RENDERE GIUSTIZIA AGLI ATA EX EELL.**

**QUESTA LA MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO NAZIONALE PROCLAMATO DALL'UNICOBAS, CHE VEDRÀ IN PIAZZA ANCHE IL RESTANTE PERSONALE ATA, PORTATO DA ANNI AD ESSERE IL PEGGIO RETRIBUITO NELLA UE (BEN SOTTO LO STIPENDIO GRECO), CHE RIVENDICA UN PIÙ GIUSTO TRATTAMENTO ECONOMICO, UN'ADEGUATA REVISIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI ED IL RICONOSCIMENTO PER TECNICI E COLLABORATORI SCOLASTICI DEL RUOLO DI COADIUZIONE EDUCATIVA.**

SOTTO IL PROFILO LEGALE, IL FATTO CHE LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO ABBAIA RIGETTATO IL RECLAMO DELLO STATO ITALIANO AVVERSO LA SENTENZA E CHE QUESTA SIA DIVENUTA DEFINITIVA È SENZ'ALTRO IMPORTANTE E POSITIVO, MA LA STRADA DA FARE È ANCORA MOLTO LUNGA PER GLI ATA CHE HANNO ANCORA CAUSE IN CORSO DAVANTI I TRIBUNALI, LE CORTI D'APPELLO O LA CASSAZIONE.

INFATTI SARANNO I GIUDICI ITALIANI, IN PARTICOLARE LA CASSAZIONE, A DOVER DECIDERE COME APPLICARE I PRINCIPI DI DIRITTO STABILITI DALLA SENTENZA E VI È LA POSSIBILITÀ CHE LA QUESTIONE VENGA RINVIATA PER LA TERZA VOLTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE. PER GLI ATA CHE HANNO SUBITO UNA SENTENZA NEGATIVA PASSATA IN GIUDICATO, È ALLO STUDIO UN'AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PER OMESSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA. IL PERSONALE ATA CHE NON HA PROPOSTO ALCUN RICORSO O NON HA AVUTO SENTENZA DI PRIMO GRADO PER ABBANDONO ED ESTINZIONE DELLA CAUSA, SI TROVA ORA NELLA POSSIBILITÀ DI AGIRE IN GIUDIZIO GRAZIE ALLE DUE SENTENZE FAVOREVOLI DELLA CORTE EUROPEA.

**Stefano d'Errico (Segretario nazionale Unicobas)**